

Prot. 657/UC.

**Protocollo condiviso da
Tribunale ordinario di Avezzano
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano
Ordine degli Avvocati di Avezzano
Camera penale di Avezzano**

**con il coinvolgimento della Questura di Avezzano, Compagnie CC di Avezzano e di Tagliacozzo,
Comando GdF di Avezzano**

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

Considerato che il D.L. n.11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Considerato che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, codice di procedura penale, dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

PEC + MAIL (COA) 8/4/20 - MAIL IL 9/04/20 TRIBUNALI DISCRETI - MAGISTRATI - LATO

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Informate anche AIGA di Avezzano e ADU di Avezzano per il tramite del COA di Avezzano

Si concorda quanto segue:

UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO DAVANTI AL GIP

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p. vengono condotte attraverso sistemi di collegamento da remoto.
2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'Avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriali (Skype).
3. La Polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova o dove verrà tradotto l'arrestato.
4. Il Difensore nominato ha diritto di comunicare con l'arrestato/fermato nell'immediatezza dell'arresto o del fermo ai sensi dell'art. 104, co. 2, c.p.p e pertanto potrà comunicare anche eventualmente a mezzo telefono, messo a disposizione dalla Polizia Giudiziaria procedente.
5. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la Polizia giudiziaria indicherà al Difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto per celebrare l'udienza di convalida da remoto.
6. Il Difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato mediante collegamento telematico. Di tale scelta la Polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di

mancata comunicazione da parte del Difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in aula.

7. Nei casi in cui il Difensore opti per la partecipazione dall'aula, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della Polizia giudiziaria o della Polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere, anche tramite dispositivo telefonico dell'Amministrazione.

8. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato al momento dell'udienza di convalida. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'Avvocato e l'arrestato.

9. La Polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del Difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

10. La Segreteria del Pubblico Ministero, verificata da quest'ultimo la completezza degli atti, provvederà alla loro trasmissione telematica al Tribunale, presso il quale tale invio varrà come deposito, ed al Difensore. Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso Difensore.

11. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento del collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

12. Il Cancelliere stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida ed il Giudice verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il Difensore e l'indagato.

13. Stabilito il collegamento con l'indagato ed alla presenza del PM e del Difensore, quest'ultimo in aula o presso il suo assistito, ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice darà atto a verbale che il PM ed il Difensore si riportano al presente Protocollo per il collegamento a distanza dell'arrestato. Si darà atto inoltre che il collegamento a distanza si sta svolgendo da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

14. il Giudice verificherà che in aula vengano osservate le cautele necessarie a garantire l'adeguato contenimento dell'emergenza sanitaria in atto, attraverso la fissazione oraria scadenzata delle udienze, la rigorosa trattazione del procedimento alla sola presenza delle parti, l'opportuno distanziamento dei presenti e quanto altro ritenuto necessario.

15. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

16. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio o anche mediante deposito diretto del cartaceo, se possibile. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams o in altro modo effettuata. Gli atti, i documenti e le istanze trasmessi per

via telematica verranno successivamente stampati a cura della Cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

17. Verrà, comunque, garantita la presenza di un Difensore d'ufficio per il tramite dell'apposito elenco trasmesso dal COA di Avezzano, secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

UDIENZE CON RITO DIRETTISSIMO

1. Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento si svolgeranno con le seguenti modalità.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'Avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriali (Skype).

3. La Polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova o dove verrà tradotto l'arrestato.

4. Il Difensore nominato ha diritto di comunicare con l'arrestato nell'immediatezza dell'arresto ai sensi dell'art. 104, co. 2, c.p.p e pertanto potrà comunicare anche eventualmente a mezzo telefono, messo a disposizione dalla Polizia Giudiziaria procedente.

5. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la Polizia giudiziaria indicherà al Difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

6. Il Difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato mediante collegamento telematico. Di tale scelta la Polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del Difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione fisica in aula.

7. Nei casi in cui il Difensore opti per la presenza in aula, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della Polizia giudiziaria o della Polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere, anche tramite dispositivo telefonico dell'Amministrazione.

8. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la sua presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'Avvocato e l'indagato.

9. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione della richiesta di un termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato

parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi degli arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove potrà recarsi con o senza scorta. Nel caso di differimento della trattazione del giudizio alternativo il Difensore si impegnerà al fine di far rinunciare alla presenza il proprio assistito, ove quest'ultima non sia necessaria. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie.

10. La Polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del Difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

11. La Segreteria del Pubblico Ministero, verificata da quest'ultimo la completezza degli atti, provvederà alla loro trasmissione telematica al Tribunale, presso il quale tale invio varrà come deposito, al Difensore ed al VPO incaricato dell'udienza. Verrà altresì contestualmente trasmesso il decreto di presentazione, nel quale verranno indicati, ove l'interessato non sia stato associato al carcere: 1) gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivato il collegamento con il soggetto sottoposto ad arresto e del Difensore, 2) il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con l'arrestato. In ogni caso nel decreto verrà specificato se è necessaria la presenza di un interprete con indicazione della lingua, 3) il luogo ove intenda collocarsi il difensore per l'udienza di convalida ovvero presso l'arrestato o in aula. Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria del dibattimento verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al Difensore, specificandone l'ora di invio.

12. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

13. All'udienza il Cancelliere stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'atto di presentazione ed il Giudice verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il Difensore e l'indagato.

14. Stabilito il collegamento con l'arrestato ed alla presenza del PM e del Difensore, quest'ultimo in aula o presso il suo assistito, ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19. Il Giudice darà atto a verbale che il PM ed il Difensore si riportano al presente Protocollo per il collegamento a distanza dell'arrestato. Si darà atto inoltre che il collegamento a distanza si sta svolgendo da un sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate.

15. Il Giudice verificherà che in aula vengano osservate le cautele necessarie a garantire l'adeguato contenimento dell'emergenza sanitaria in atto, attraverso la fissazione oraria scadenzata delle udienze, la rigorosa trattazione del procedimento alla sola presenza delle parti, l'opportuno distanziamento dei presenti e quanto altro ritenuto necessario.

16. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio o anche mediante deposito diretto del cartaceo, se possibile. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su Teams o in altro modo effettuata. Gli atti, i documenti e le istanze trasmessi per via telematica verranno successivamente stampati a cura della Cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

17. Verrà, comunque, garantita la presenza di un Difensore d'ufficio per il tramite dell'apposito elenco trasmesso dal COA di Avezzano, secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

ALTRI CASI


1. Le modalità sopra previste per la convalida dell'arresto davanti al GIP si applicheranno, in quanto compatibili, anche in caso di interrogatorio di cui all'art. 294, c.p.p. da effettuarsi nei confronti di persona sottoposta a misura cautelare di tipo custodiale (custodia cautelare in carcere ed arresti domiciliari).
2. Oltre i procedimenti di convalida, che sono regolati come sopra, anche agli ulteriori casi eccezionalmente previsti al comma 3, lettera b) si applicheranno, in quanto compatibili, le modalità sopra specificate per il collegamento da remoto della persona detenuta o sottoposta a misura cautelare custodiale. Parimenti avverrà per i medesimi casi eccezionali dalla cessazione del periodo di sospensione d'ufficio delle udienze penali ex art. 83, comma 1, D.L. n. 18/2020 e sempre nell'ipotesi della persona detenuta o sottoposta a misura cautelare custodiale. Ciò in conformità a quanto previsto all'art. 83, comma 12, D.L. n. 18/2020.
3. Successivamente al periodo di sospensione d'ufficio delle udienze penali ex art. 83, comma 1, D.L. n. 18/2020, solo in caso di rinvii in blocco dei procedimenti, i singoli procedimenti verranno rinviati alla presenza delle parti, che, per motivi di contenimento del rischio di epidemia, saranno costituite nell'ambito della medesima udienza dal medesimo PM designato e da un unico difensore di ufficio, designato a tal fine dal COA di Avezzano secondo turni di reperibilità predeterminati ed individuati nel rispetto dell'art. 29, disp. att. c.p.p. .

Il presente Protocollo è immediatamente operativo nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, secondo quanto disposto all'art. 83, comma 1 del D.L. n. 18/2020, ovvero fino al 15 aprile 2020, mentre per il periodo successivo e fino alla cessazione del periodo di emergenza sanitaria vale come proposta, su cui dovrà formarsi l'intesa del Presidente della Corte di appello di L'Aquila e del Procuratore Generale presso la medesima Corte, ai quali viene trasmesso.


Il Presidente del Tribunale di Avezzano




Il Procuratore della Repubblica di Avezzano



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano



Il Presidente della Camera Penale di Avezzano



ALLEGATO - MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.».